

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Art. 1 – Obiettivi del regolamento

1. L'Istituto Comprensivo BOLZANO IV, nel predisporre il proprio regolamento d'istituto, assume le indicazioni suggerite nel testo dello Statuto delle studentesse e degli studenti (delibera della Giunta Provinciale nr. 2523/2003) e nella Legge Provinciale sull'Autonomia Scolastica (LP 12/2000 art.7, comma quinto)

2. Scopo del regolamento è di consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita della scuola secondo i principi generali fissati dai citati documenti in modo da favorire i momenti d'incontro e di colloquio fra i vari organi collegiali e fra questi e le altre rappresentanze delle componenti scolastiche.

Art. 2 – Vigilanza sugli alunni e connessi doveri del personale

1. Gli alunni, affidati dalla famiglia alla scuola, hanno diritto alla vigilanza perché sia garantita la loro sicurezza ed incolumità.

2. I docenti, nei diversi momenti della giornata scolastica, sia che essa si svolga dentro l'edificio scolastico, sia che essa si svolga all'esterno (lezione, gite, visite di studio, ricreazione, trasferimenti in palestra, mensa...), hanno il dovere di un'assidua vigilanza.

3. Il personale collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza sugli alunni: in occasione di momentanee assenze dei docenti, durante la ricreazione, al momento dell'ingresso e dell'uscita da scuola. E' tenuto altresì a concorrere all'accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche.

4. Durante i cambi d'ora gli alunni attenderanno in classe e non dovranno uscire dalle aule per nessun motivo, se non con il permesso dell'insegnante uscente o entrante.

5. Durante le ore di lezione, in caso di necessità, si lascerà uscire un solo ragazzo per volta; si cercherà tuttavia di limitare tali uscite nel corso della prima ora di lezione e dell'ora successiva all'intervallo.

6. All'inizio e al termine delle lezioni l'entrata e l'uscita degli alunni avverranno in modo ordinato e con la vigilanza del personale docente di turno, così come stabilito dal comma sesto dell'art. 8 del vigente C.C.P. del personale docente.

7. Gli alunni devono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento che vengono fissate.

8. La vigilanza sugli alunni nella scuola primaria cessa nel momento in cui essi sono affidati, per qualsiasi giustificato motivo, ai loro genitori. In caso di necessità, la vigilanza sull'alunno,

in attesa dei genitori, può essere affidata anche al personale non docente. Qualora i genitori si assumano la responsabilità di far tornare il figlio a casa da solo (a partire dalla classe terza della scuola primaria) o con altra persona di fiducia è indispensabile un'autorizzazione scritta del genitore stesso. In caso di ripetuta negligenza dei genitori nel rispettare gli orari di entrata e uscita dei figli a scuola, il Dirigente Scolastico si riserva di richiamare le famiglie all'osservanza delle presenti regole e d'informare gli organi competenti.

9. Nella scuola secondaria di I grado la vigilanza cessa, al termine delle lezioni, nel momento in cui gli alunni escono dall'edificio scolastico.

Art 3. – Comportamento degli alunni e regolamentazione dei ritardi, delle uscite, delle assenze e delle giustificazioni

1. Gli alunni devono considerare sempre l'ambiente scolastico come spazio per tutti e di tutti, quindi da utilizzare con il massimo rispetto. La stessa considerazione vale per il rapporto con tutto il personale scolastico.

2. Gli alunni devono trovarsi nel cortile della scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Si dispongono in fila e, sotto la vigilanza del personale insegnante, vengono accompagnati in classe. All'ingresso, durante le attività didattiche, durante la ricreazione e all'uscita dalla scuola, gli alunni devono tenere un comportamento corretto e rispettoso di cose e persone.

3. La scuola considera la puntualità una forma di rispetto e civiltà e un'indispensabile condizione per il regolare e proficuo svolgimento delle attività didattiche. Pertanto i ritardi ripetuti e non giustificati hanno rilevanza disciplinare. Nella scuola secondaria di primo grado l'entrata in ritardo va registrata in segreteria prima dell'ingresso in classe. I minuti di ritardo vengono conteggiati per la validità dell'anno scolastico.

4. Eventuali entrate posticipate o uscite anticipate vanno giustificate da parte dei genitori sul libretto delle giustificazioni o, per la scuola primaria, sul diario scolastico. In caso di uscita anticipata, l'alunno deve essere preso in consegna da uno dei genitori o da persona da essi delegata.

5. L'assenza deve sempre essere giustificata dalla famiglia sul libretto delle giustificazioni o, per la scuola primaria, sul diario, e annotata sul registro di classe. In caso di assenze ingiustificate, l'alunno può incorrere in sanzioni disciplinari. Sono giustificate soltanto le assenze per motivi di salute e di famiglia, di cui i genitori si assumono piena responsabilità.

6. Gli alunni hanno l'obbligo della frequenza regolare per tutte le attività scolastiche, comprese quelle opzionali a cui sono iscritti. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi della Scuola Secondaria, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Per casi eccezionali, il Collegio Docenti stabilisce motivate deroghe al suddetto limite.

7. In caso di sciopero il dirigente scolastico ne dà avviso ai genitori tramite comunicazione scritta e applica la vigente normativa contrattuale.

Regolamento d'istituto ICBZIV

8a. L'uso del cellulare non è consentito durante l'orario scolastico, per cui gli alunni che ne dovessero essere in possesso lo devono tenere sempre spento. Se i genitori ritengono comunque necessario far portare il telefono cellulare a scuola al proprio figlio, se ne assumono la completa responsabilità, essendo esso uno strumento non pertinente alle attività scolastiche. La scuola declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, danneggiamenti dell'apparecchio telefonico e uso improprio dello stesso.

8b. Il cellulare va tenuto spento durante tutte le attività scolastiche. Qualora un alunno contravvenisse a tale divieto, l'insegnante provvederà a ritirarlo e a consegnarlo ai genitori in orari prestabiliti. Al di fuori di questi orari non sarà possibile riprendere il cellulare che rimarrà in custodia della scuola. L'uso del cellulare comporta l'annotazione sul registro di classe e l'adozione di conseguenti provvedimenti disciplinari.

Art. 4 – Uso di spazi, di laboratori, delle biblioteche e dei sussidi

1. La scuola, luogo di educazione e cultura, opera in costante interazione con il territorio. Ne deriva che le sue strutture possono essere messe a disposizione della comunità locale.

2. I locali della scuola possono essere concessi in uso al di fuori dell'orario del servizio scolastico, per periodi di tempo determinato,

- ad altre scuole
- al comitato genitori
- ai rappresentanti di classe
- agli enti locali
- ad associazioni culturali o sportive
- alle organizzazioni sindacali
- a gruppi di alunni solo se autorizzati dai genitori e sorvegliati da un adulto che se ne assuma la responsabilità.

3. I docenti possono utilizzare per ragioni d'ufficio gli spazi della scuola, interni ed esterni, garantendo la cura e la custodia del materiale didattico e degli arredi.

4. Nei laboratori gli alunni possono entrare solo con gli insegnanti.

5. L'uso della biblioteca avviene sotto la sorveglianza di personale insegnante o di biblioteca. I libri e gli audiovisivi presi in prestito dalle varie componenti della scuola devono essere restituiti in buono stato entro i termini previsti e non oltre la fine di ogni anno scolastico. Qualora il materiale risulti danneggiato o perduto, gli alunni saranno tenuti al risarcimento.

6. Tutti gli spazi e tutto il materiale scolastico sono patrimonio comune e quindi vanno custoditi e rispettati da utenti e operatori.

7. Ogni aula speciale ha un responsabile nominato dal Dirigente Scolastico su proposta del collegio docenti all'inizio dell'anno. Gli utenti devono operare in modo da mantenere integro il materiale in dotazione.

8. Nell'eventualità di un danno ritenuto doloso e di una certa entità a beni personali o strutture e dotazioni della scuola, si provvederà alla richiesta di risarcimento nei confronti delle famiglie degli alunni responsabili. In caso di non accertamento delle responsabilità individuali, il consiglio di classe valuterà l'ipotesi di un contributo da parte dell'intero gruppo.

Art. 5 - Mensa

1. Durante il periodo della mensa gli insegnanti in servizio sono responsabili del gruppo di alunni affidato, indipendentemente dalla classe frequentata.

2. Durante il pasto gli alunni rispettano le regole di comportamento adatte a questo particolare momento educativo. Gli alunni che non si comportino in modo adeguato possono incorrere in sanzioni e provvedimenti disciplinari, in base a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9 del presente regolamento scolastico.

3. Gli alunni che pranzano a casa sono autorizzati ad accedere agli ambienti scolastici soltanto al momento della ripresa delle lezioni pomeridiane e non prima.

Art. 6 - Infortuni

1. In caso di malessere o infortunio di un alunno, l'insegnante richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso ed avviserà immediatamente i famigliari

2. La scuola, dopo aver provveduto ad un primo intervento di soccorso, attenderà l'arrivo dei famigliari. Nel caso di assenza o marcato ritardo di questi ultimi o di grave emergenza, anche presunta, saranno adottati i necessari interventi di soccorso, compreso l'eventuale ricovero in ospedale tramite richiesta d'intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (tel. 118).

3. Il personale della scuola provvederà all'avvio della procedura assicurativa prevista in caso di infortunio

4. Il personale preposto alla vigilanza ha comunque l'obbligo di darne immediata notizia al Dirigente Scolastico

Art. 7 – Modalità di comunicazione con alunni e genitori

1. Gli alunni e i genitori vengono informati delle iniziative della scuola tramite e-mail oppure, in mancanza di indirizzo di posta elettronica, tramite avviso scritto.

2. Il diario nella scuola primaria e il libretto personale nella scuola secondaria sono il mezzo di comunicazione privilegiato tra scuola e famiglia, in modo che ciascun genitore o chi ne ha la potestà sia coinvolto nella vita dell'istituzione scolastica. Pertanto essi devono essere portati a scuola quotidianamente. Le comunicazioni vanno firmate dai genitori per presa visione. È compito della famiglia visionare con regolarità diario e/o libretto personale.

3. Al fine di un'efficace collaborazione educativa tra scuola e famiglia sono molto importanti i colloqui insegnanti-genitori:

Regolamento d'istituto ICBZIV

- Udienze settimanali: la scuola predispone un apposito calendario con il giorno e l'ora di udienza del singolo insegnante.
- Udienze generali: vengono stabilite all'inizio dell'anno scolastico due date per le udienze generali, una per quadrimestre.

4. I genitori degli alunni sono una componente essenziale nella vita della scuola; la loro attiva partecipazione si concretizza nei seguenti momenti collegiali:

- consiglio di classe;
- assemblea di classe;
- assemblea dei genitori di tutta la scuola;
- comitato genitori della scuola;
- consiglio d'Istituto.

5. La scuola predispone all'inizio dell'anno scolastico il calendario degli organi collegiali.

Art. 8 - Diritti e doveri degli alunni

1. Gli alunni hanno diritto:

- alla libera espressione del loro pensiero, nel rispetto dell'opinione altrui;
- ad essere aiutati, guidati e consigliati nelle diverse fasi della loro maturazione e dell'apprendimento;
- ad essere oggetto di un'attenta programmazione didattica individualizzata, che possa sviluppare le potenzialità di ciascuno;
- ad essere ascoltati quando esprimono osservazioni, difficoltà, formulano domande, chiedono chiarimenti.
- ad operare in un ambiente salubre, sicuro e accogliente, in un clima sereno e distensivo, in modo da favorire l'apprendimento, l'incontro, la comunicazione e, più in generale, la formazione dell'individuo.

2. Gli alunni hanno il dovere di:

- frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere gli impegni di studio;
- mantenere un comportamento corretto e responsabile all'entrata della scuola, durante le lezioni, gli intervalli, gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, nonché durante le uscite didattiche;
- mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, dei compagni e del personale tutto della scuola;
- tenere puliti gli ambienti scolastici, utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- avere sempre con sé l'occorrente per le lezioni e avere cura del proprio materiale
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai relativi regolamenti.

Art. 9 - Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica: le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionali all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto è possibile, al principio della riparazione del danno.

2. I provvedimenti di carattere educativo, in caso di mancata osservanza dei doveri disciplinati dal presente regolamento, verranno applicati secondo un principio di gradualità.

3. La scuola applica i seguenti provvedimenti

- Avvertimento scritto, che consiste in una comunicazione sul diario o sul libretto personale, della mancanza commessa, da notificare ai genitori;
- Annotazione disciplinare sul registro di classe, da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Classe e a quella dei genitori;
- Convocazione dei genitori per un colloquio con il Dirigente Scolastico e/o un docente della classe in presenza dell'alunno;
- Esclusione temporanea da attività ricreative, partecipative, sportive. Il provvedimento, se relativo alle uscite didattiche o ai soggiorni studio, deve essere deciso dal Consiglio di Classe.
- Sospensione temporanea dalle attività didattiche, con allontanamento dalla scuola, approvata dal Consiglio di Classe, salvo casi particolarmente gravi per i quali il Dirigente Scolastico interviene direttamente:
 - a) Fino a un massimo di tre giorni per la Scuola Primaria
 - b) Fino a un massimo di 15 giorni per la Scuola Secondaria

Il Consiglio di classe può eventualmente decidere la conversione di una sanzione disciplinare in attività alternative a favore della comunità scolastica o in sospensione con obbligo di frequenza, da stabilire caso per caso.

4. La famiglia dell'alunno o chi esercita la patria potestà sul minore, a cui è stata comminata la sanzione di sospensione dalla scuola, ha diritto di essere informata tempestivamente del provvedimento attraverso una comunicazione scritta inoltrata dalla scuola.

Art. 10 – Organo di garanzia

1. Contro i provvedimenti disciplinari al comma 3 dell'articolo 7 è ammesso ricorso da parte dei genitori ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola.

L'organo di garanzia è composto da 5 membri, (2 insegnanti, 2 genitori, Dirigente Scolastico) e giudica in merito ai ricorsi presentati dai genitori, riguardanti le sanzioni disciplinari. Giudica, inoltre, in merito a qualsiasi controversia relativa all'applicazione dello Statuto dello Studente / della Studentessa.

Regolamento d'istituto ICBZIV

2. Considerato il diritto della famiglia di poter ricorrere, avverso il provvedimento disciplinare, all'Organo di garanzia di Istituto, l'esecuzione della sanzione della sospensione dalla scuola non viene attivata fino alla scadenza del termine del ricorso, stabilito dal regolamento interno.

3. Si è convenuto di assegnare come termine del ricorso tre giorni dal momento in cui un genitore è informato del provvedimento disciplinare a carico del figlio.

4. La famiglia dell'alunno può eventualmente consegnare il ricorso all'Organo di Garanzia indirizzandolo alla Direzione dell'Istituto Comprensivo Bolzano IV, Organo di Garanzia, via Castel Flavon 16 Bolzano.

Art. 11 – Divulgazione del Regolamento d'Istituto

1. Il presente Regolamento d'Istituto è inserito nel POF ed è pubblicato sul sito web della scuola. Ogni anno viene presentato ai genitori di tutti i nuovi iscritti e lasciato a disposizione in segreteria per chi volesse consultarlo. Inoltre per la Scuola Secondaria alcune annotazioni di carattere generale sono riportate anche nel libretto personale dello studente.